



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE IX

nella persona del giudice Andrea Postiglione ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 6890 R.G.A.C. dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 20/01/2016 e vertente

TRA

C.P.C. COMPAGNIA PROGETTI E COSTRUZIONI SRL c.f. 01180091009 elettivamente domiciliata in VIA G. CUBONI 12 ROMA presso l'avv. DE SANTIS ANDREA che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di opposizione;

Attore opponente

E

PAPETTI COSTRUZIONI SRL c.f. 02101230601 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLE MEDAGLIE D'ORO, 7 ROMA, rappresentata e difesa dall'avv. DE STEFANIS CLAUDIO che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione;

Convenuta opposta

Oggetto: Appalto di opere pubbliche

Conclusioni: come in atti.



ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Papetti Costruzioni s.r.l. agiva in via monitoria nei confronti di CPC per il pagamento di alcune fatture emesse per *“lavori relativi alla realizzazione del Nuovo Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rieti e per alcuni lavori in altro cantiere di Roma”*, e segnatamente delle fatture: n. 14 del 16.11.2009, n. 1 del 27.11.2009, n.2 del 15.04.11, n. 8 del 02.06.12, n. 12 del 02.07.12, n. 14 del 02.08.2012, n. 16 del 03.09.12, n. 20 dell’8.10.12, n. 22 del 02.11.12, n. 1 del 21.01.13, n. 08 del 05.03.13, n. 16 del 17.07.13.

Il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 28740 (RG n. 74783/2014), emesso il 16 dicembre 2014 intimava all’opponente il pagamento di Euro 165.000,00, oltre interessi e spese.

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la C.P.C. eccepiva in via pregiudiziale e/o preliminare, l’incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e dunque del Tribunale di Roma a conoscere della controversia *de qua*, l’infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla Papetti e l’inesistenza della prova del credito ingiunto chiedendo di dichiarare nullo, revocare, annullare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto.

Alla prima udienza di comparizione il Giudice, ritenendo che fosse da esaminare anzitutto la questione pregiudiziale e/o preliminare circa l’incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, ha rinviato all’udienza del 20 gennaio 2016 per la precisazione delle conclusioni.

L’eccezione appare fondata.

Tutti i contratti alla base del decreto ingiuntivo, allegati dalla stessa opposta, prevedono la clausola (art. 14 del contratto del 26.07.06, art. 14 del contratto del 06.11.2009, art. 8 del contratto del 16.04.07, art. 8 del contratto del 05.10.07 e del 09.05.08, art. 8 dei contratti del 17 e del 28.07.08, art. 8 del contratto del 26.11.09) per cui *“qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti sia per l’interpretazione che per l’esecuzione del presente contratto, verrà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle parti e il terzo in accordo tra di loro o, in difetto di accordo dal Presidente dell’A.N.C.E.”*.



Anche l'atto di transazione stragiudiziale stipulato tra le parti in data 9 gennaio 2012 dall'intrinseco contenuto novativo dei rapporti in essere, prevedeva analogamente il deferimento agli arbitri di ogni controversia.

La clausola arbitrale risulta sempre espressamente approvata per iscritto dalle parti, in alcuni casi anche con aggiunta a penna di una delle parti e deve quindi considerarsi valida ed efficace.

La clausola arbitrale indica con sufficiente chiarezza le modalità di nomina degli arbitri, l'oggetto dell'arbitrato ex art. 807 c.p.c. (l'esecuzione dei contratti d'appalto) ed il loro numero, elementi questi sufficienti a comporre il collegio arbitrale; e d'altronde la mancata indicazione del luogo dove svolgere l'arbitrato è integrata ex lege dall'art. 816 c.p.c. e la mancata indicazione della tipologia dell'arbitrato può essere intesa (ex art. 808 ter c.p.c.) come opzione per l'arbitrato rituale, giacchè deve risultare specificamente ed espressamente la diversa scelta dell'arbitrato irrituale.

L'eccezione è stata infine tempestivamente formulata (Cass. 5265/11: "L'improponibilità della domanda a causa della previsione d'una clausola compromissoria per arbitrato irrituale è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria"), sicchè nulla osta al suo accoglimento.

Le spese di giudizio saranno poste a carico di parte opposta quale parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 6890 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015, così provvede:

- Accoglie l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 28740-14 (tribunale di Roma) del 16 dicembre 2004;
- Accerta e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per



essere stata pattuita la devoluzione in arbitri della relativa controversia;

- Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 28740-14;
- Condanna parte opposta alla rifusione all'opponente delle spese processuali che liquida in complessivi euro 6.000,00 di cui euro 2.000,00 per lo studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisoria.

Così deciso in Roma il 06/05/2016

Il giudice

Andrea Postiglione

